



Comune di Camaiore

Ufficio Casa

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2026

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE G.R.T. N. 402 DEL 30/03/2020, MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE G.R.T. N. 851 DEL 23/06/2025, A SUA VOLTA MODIFICATA E INTEGRATA DALLA DELIBERAZIONE G.R.T. N. 154 DEL 16/02/2026 E DELLA DELIBERAZIONE G.M. DEL COMUNE DI CAMAIORE N. 192 DEL 12/08/2026.

RENDE NOTO

che a partire **dal giorno 25/09/2026 e fino alle ore 23:59 del giorno 26/10/2026** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1. REQUISITI DEI BENEFICIARI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ

1.1 Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di partecipazione al presente bando:

a) abbiano la residenza anagrafica nel comune di Camaiore, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile, salvo quanto previsto dall'art. 8.2 dell'Allegato A alla Delibera n. 402 del 30/03/2020, come da ultimo modificata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 851/2025 del 23/06/2025 e dalla successiva Delibera della Giunta Regionale n. 154/2026 del 16/02/2026;

b) siano cittadini italiani o siano cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea, o cittadini di altri Stati in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.);

c) siano titolari di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i

soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

d) non siano titolari, condizione riferita ad ogni componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii.;

e) non siano titolari, condizione riferita ad ogni componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

f) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del punto n. 3 della delibera della R.T. n. 402 del 30/03/2020 e ss.mm.ii. non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

g) non siano titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

h) non superino il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato a fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) e f) del punto n. 3 della delibera della R.T. n. 402 del 30/03/2020 e ss.mm.ii.;

i) certificazione dalla quale risulti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., non superiore a € 32.724,49 aggiornato

annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

j) certificazione dalla quale risultino **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) e **incidenza del canone annuo**, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE**, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando, ovvero euro € 16.114,80. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., ovvero € 16.114,80 e l'importo di € 32.724,49. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P., ovvero € 16.500,00.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”* e ss.mm.ii.

1.2 Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

1.3 Il contributo di cui al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi al medesimo periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

1.4 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

1.5 L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Per data di disponibilità dell'alloggio è da intendersi quella della consegna chiavi.

2. REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità secondo le disposizioni della vigente normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;

2.2 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

2.3 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.4 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

2.5 Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO TEORICO

3.1 Il contributo teorico è calcolato **sulla base dell'incidenza del canone annuo**, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.:

- a) Per i nuclei con **valore ISE non superiore a € 16.114,80** (importo di due pensioni minime I.N.P.S.) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui (fascia A);
- b) Per i nuclei, aventi **valore ISE superiore a € 16.114,80** (importo di due pensioni minime I.N.P.S.) **ed inferiore o uguale ad € 32.724,49** il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui (fascia B);

3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e al periodo di effettiva residenza nell'immobile oggetto di locazione.

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 I contributi di cui al presente bando **sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana o eventualmente dallo Stato per l'anno 2026, in base all'erogazione effettuata, e da quelle messe a disposizione dal Comune di Camaiore, fino ad esaurimento delle stesse** secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, tenendo conto che l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00 (importi inferiori a tale soglia verranno azzerati, come previsto dal punto 5.3 dell'Allegato A alla D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 e ss.mm.ii., tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse

regionali/statali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

L'Amministrazione Comunale, qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si riserva la possibilità di provvedere alla liquidazione dei contributi in misura ridotta **(proporzionale) in relazione all'importo disponibile**.

4.2 I limiti di cui al punto 4.1 sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

4.3 Il contributo oggetto del presente bando non è cumulabile con la quota destinata all'affitto dell'A.D.I. (assegno di inclusione). Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota b) dell'assegno di inclusione (A.D.I.) non potrà accedere al contributo affitto se non per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

Il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

4.4 Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

È fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo erogato al conduttore.

Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto i partecipanti al bando dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, riferite all'anno 2026, in loro possesso, al momento di presentazione della domanda. Le rimanenti ricevute, riferite all'anno 2026, dovranno essere presentate entro il 20/01/2027. In alternativa, i partecipanti al bando dovranno produrre autocertificazione del locatore attestante il pagamento regolare dei canoni di locazione.

4.5 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

4.6 Ai sensi dell'art. 11, 3° comma, della Legge 431/98, così come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito con modifiche, dalla Legge 12.11.2004 n. 269, i contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità pregressa (accertata tramite la presentazione di copia di atti di messa in mora notificati dal locatore al locatario precedentemente), erogati ai locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima, alle condizioni sotto riportate:

- a.1 Nel caso in cui l'importo del contributo erogabile sia pari o maggiore della morosità maturata, occorre la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, sottoscritta dal locatore, che attesti che con l'erogazione del suddetto contributo sarà sanata la morosità stessa e che conseguentemente il suddetto rinuncerà ad intraprendere azioni di rilascio dell'immobile o a sospendere quelle in corso fino alla pubblicazione del bando contributo affitto 2027.
- a.2 Nel caso in cui l'importo del contributo erogabile sia minore dell'importo della morosità maturata, occorre la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, dalla quale risulti la disponibilità del locatore ad accettare il contributo medesimo e a sospendere o non attivare le procedure di sfratto a causa del debito rimasto pendente fino alla pubblicazione del bando contributo affitto 2027.

Nel caso di liquidazione del contributo con le modalità di cui al precedente punto a.1) la parte di contributo eventualmente eccedente la morosità, sarà liquidata al conduttore, con le modalità di cui al presente articolo. In mancanza delle condizioni sopra dette il contributo relativo al periodo di morosità, non sarà erogato.

5. COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

5.1 Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A, parte integrante della D.G.R.T. n. 402 DEL 30/03/2020 e ss.mm.ii., e della D.G.M. n.192 DEL 12/08/2026., i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fasce A e B;
- alla percentuale di incidenza canone/ISEE.

6. DICHIARAZIONI DA RILASCIARE DA PARTE DEGLI INTERESSATI

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella "Allegato B" del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Camaione.

I moduli di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune di Camaione alla pagina:

<https://www.comune.camaione.lu.it/it/settore-3-servizi-al-cittadino/servizi-sociali/casa>

6.2 LA DOMANDA E I RELATIVI ALLEGATI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI E DEBITAMENTE COMPILATI IN OGNI PARTE.

LA DOMANDA DEVE INOLTRE ESSERE CORREDATA DA TUTTA LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

Nel caso di «ISE zero» o di un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo è **necessario, PENA L'ESCLUSIONE, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune; in alternativa andrà presentata una autocertificazione circa la fonte di sostentamento sottoscritta da colui che fornisce il sostentamento stesso.**

I nominativi degli aventi diritto saranno inoltrati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione, come previsto dall'Allegato A della D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 e ss.mm.ii..

6.3 L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando, secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., se del caso, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati i nominativi degli aventi diritto nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione.

6.4 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici, eventualmente, conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. DOCUMENTAZIONE

7.1 Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda e i relativi allegati.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, regolarmente registrato;
- 3) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2026 oppure attestazione di regime di «cedolare secca»;
- 4) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Camaione, riferito a mesi dell'anno 2026 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (ad esempio, in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2026, può essere presentato il precedente contratto che copra i mesi che vanno dal 01/01/2026 al 31/03/2026);
- 5) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso.
- 6) al momento di presentazione della domanda copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, riferite all'anno **2026**, in proprio possesso. **Le rimanenti ricevute, riferite all'anno 2026**, dovranno essere presentate **entro il 20/01/2027**. In alternativa, i partecipanti al bando dovranno produrre autocertificazione del locatore attestante il pagamento regolare dei canoni di locazione, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 4.5 e 4.6 del bando stesso (opzione morosità).
- 7) nel caso di morosità, come descritta al punto 4 del bando stesso, presentazione dell'atto/degli atti di messa in mora precedentemente notificati dal locatore al locatario.
- 8) attestazione ISE/ISEE in corso di validità.
- 9) **copia dell'iban intestato, obbligatoriamente, al richiedente il contributo.** Non saranno accettati iban intestati a soggetti differenti rispetto al richiedente.

Nota bene: qualora l'ISE risulti pari a zero o inferiore rispetto al canone di locazione per il quale si chiede il contributo occorre produrre certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune) o, in alternativa, autocertificazione circa la fonte di sostentamento sottoscritta da colui che fornisce il sostentamento stesso.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1 **Le domande dovranno pervenire** al Comune di Camaione esclusivamente nelle forme alternative di seguito indicate, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26/10/2026.**

8.2 Le domande potranno essere inoltrate al Comune con le seguenti modalità:

✉ inviate alla casella di P.E.C: comune.camaiore@cert.legalmail.it
in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente solo se spedite da una casella certificata P.E.C;

✉ consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo in Piazza S. Bernardino da Siena 1, 55041 Camaione (LU), nel rispetto dei seguenti orari:

LUN.: ore 08.30-12.30 - ore 14.30-17.00

MART: ore 08.30-12.30

MERC: ore 08.30-12.30 - ore 14.30-17.00

GIOV: ore 08.30-12.30

VEN: ore 08.30-13.00

✉ spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Camaione, Ufficio Protocollo, Piazza S. Bernardino, n. 1 – 55041, Camaione (LU). Si sottolinea che la raccomandata dovrà **pervenire** al Comune di Camaione **entro il giorno 26/10/2026 (NON fa fede il timbro postale)**.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e regolarità, dopodiché provvede al loro inserimento nelle graduatorie della Fascia A) e B) secondo i criteri fissati dal presente bando. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito del Comune di Camaione (<https://www.comune.camaione.lu.it>).

Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del numero di protocollo generale relativo alla domanda presentata.

E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 5 giorni dalla data di inizio pubblicazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Camaione non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa la collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive.

10. CASI PARTICOLARI

10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

10.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11. AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71 D.P.R. n. 445/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

11.2 L'Amministrazione potrà inviare i nominativi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 9 dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 e ss.mm.ii..

11.3 Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

12. INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il d.Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Camaione.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR - REGOLAMENTO UE n. 2016/679 per l'erogazione dei contributi integrativi dei canoni di locazione anno 2026.

Il Comune di Camaione, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali i conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e con logiche correlate alle finalità e comunque tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, al solo fine di gestire il procedimento relativo all'erogazione dei contributi integrativi dei canoni di locazione per l'anno 2026.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Camaione, con sede in P.zza San Bernardino, 1, in persona del Sindaco in carica, email: sindaco@comune.camaione.lu.it pec: comune.camaione@cert.legalmail.it; tel. 0584 986267.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Emanuele Florindi, email: rpdprivacy@comune.camaione.lu.it.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la fruizione dei servizi da parte dell'interessato.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo nei casi previsti dalla vigente normativa e comunque esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente procedura.

In qualità di interessato dal trattamento ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al procedimento avviato in seguito alla sua istanza.

L'Informativa estesa relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026 è reperibile al seguente link:

<https://www.comune.camaio.re.lu.it/index.php/it/sito/147-informativa-privacy-cookie>

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, testo vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 e conforme al Reg. UE 679/2016.

13. ESCLUSIONE DAL BANDO

Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione e gli allegati dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti e da essi dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

14. NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/1998, alla D.G.R.T. n. 402 del 30.03.2020 e ss.mm.ii. e alla D.G.M. del comune di camaiore n. 192 DEL 12/08/2026.

*La Dirigente
Dott.ssa Francesca Di Biase*